



Cod. C20/P2
Cod. RM/rg
Circolare n.45

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000453
Data: 06/05/2022

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Linee guida per l'accoglienza di professionisti e studenti ucraini presso le realtà professionali italiane

Gentilissimi,

con riferimento alla circolare prot. n. 0000206 del 11/03/2022 circa le azioni di solidarietà attuate da questo Consiglio Nazionale verso il popolo Ucraino, si comunica che sono state redatte, a cura del CNAPPC, le Linee guida per l'accoglienza di professionisti e studenti ucraini presso le realtà professionali italiane. Tali Linee guida si pongono l'obiettivo supportare i Consigli degli Ordini provinciali e gli iscritti nelle eventuali azioni di "accoglienza", presso gli studi professionali, di architetti e studenti ucraini sfollati, alla luce del quadro normativo vigente. Per una facilità di lettura, le linee sono organizzate come FAQ, con l'obiettivo di dare risposte semplici alle diverse domande che si pongono al soggetto ospitante. Il testo sarà edito anche nella versione in lingua inglese.

Le Linee guida, che si inviano in allegato, verranno presentate in occasione dell'evento CODEWAY che si svolgerà alla Fiera di Roma **dal 18 al 20 maggio prossimo** (<https://www.codewayexpo.com/>) nell'ambito della tavola rotonda del **19 maggio alle 9,30** dedicata alle azioni di Cooperazione della comunità degli architetti e in particolare all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Il Programma, ancora in corso di definizione, sarà trasmesso con una comunicazione specifica.

Nel rinnovarVi l'invito a partecipare ed auspicando di incontrarVi in quella sede, si inviano i più cordiali saluti.

*Il Responsabile del Dipartimento
Internazionalizzazione, Cooperazione Internazionale
ed Esportazione del Lavoro
(Marcello Rossi)*

*Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)*

All.: Linee guida

*Il Vicepresidente
(Tiziana Campus)*



LINEE GUIDA
PER L'ACCOGLIENZA
DI PROFESSIONISTI
E STUDENTI UCRAINI
PRESSO LE REALTÀ
PROFESSIONALI
ITALIANE



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA DI PROFESSIONISTI E STUDENTI UCRAINI PRESSO LE REALTÀ PROFESSIONALI ITALIANE

A cura del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Premessa	01
1. A chi mi devo rivolgere per identificare le persone da accogliere	02
2. Che requisiti e documentazione deve avere il soggetto ospitato	02
3. Dove mi posso rivolgere per aiutare il soggetto ospitato ad ottenere la documentazione necessaria	03
4. Quali sono le misure realizzate dal Governo italiano per il riconoscimento delle qualifiche professionali	03
5. Che modalità posso mettere in atto con il soggetto ospitato in caso di collaborazione professionale	04
6. Che azioni devo mettere in atto in caso di cessione in comodato d'uso gratuito di locali e/o risorse strumentali dello studio professionale	07
7. Quali aspetti assicurativi devono essere presi in considerazione	08
8. Riconoscimento del titolo abilitante per la professione di architetto per gli ucraini ...	09
9. Link utili	10
Allegato A / Facsimile contratto di collaborazione professionale con partita IVA	11
Allegato B / Dichiarazione di assunzione con contratto a tempo determinato	13
Allegato C / Contratto di comodato di immobile	16

Hanno contribuito alla stesura delle presenti Linee Guida

Per i paragrafi 1, 2, 3 e 5 / dott.ssa Tatiana Esposito, Ministero del Lavoro Politiche Sociali, DG Immigrazione e politiche per l'integrazione

Per i paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, All. C / avv. Harald Bonura, avv. Carlo Celani

Per il paragrafo 5, All. A, All. B / dott. Mario Lucignani

Per il paragrafo 7 / dott. Stefano Crapella

Coordinamento generale / dott. Francesco Nelli, arch. Valentina Piscitelli, arch. Marcello Rossi

PREMESSA

Con i presenti indirizzi operativi, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, intende supportare i Consigli degli Ordini provinciali e gli iscritti nelle eventuali azioni di “accoglienza”, presso gli studi professionali, di architetti e studenti ucraini sfollati a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell’invasione militare, e della conseguente emergenza umanitaria, alla luce del quadro normativo vigente.

Per “azioni di accoglienza”, ai fini dei presenti indirizzi, si intende l’impiego o la presenza, presso gli studi professionali di architettura (qualunque sia la forma giuridica assunta dagli stessi) di architetti ucraini sfollati, come professionisti, come dipendenti (senza uso del titolo professionale) o come comodatari.

Gli indirizzi operativi, in particolare, intendono fornire una ricostruzione del quadro normativo vigente e indicare alcune possibili modalità di accesso all’esercizio, in Italia, della professione di architetto o all’utilizzo di locali e risorse degli studi professionali nel territorio nazionale, evidenziando alcuni adempimenti e accortezze/tutele che andrebbero seguiti, senza tuttavia sostituirsi alle indicazioni delle competenti amministrazioni, nazionali e territoriali (es.: Dipartimento protezione civile, il Di.Coma.C., le Prefetture-UTG, le Regioni e Province Autonome, ministeri, questura, etc..) e ferme restando le specifiche indicazioni fornite dai professionisti e operatori di settore (es.: consulenti del lavoro, compagnie assicuratrici, fiscalisti, etc.).

Si rammenta, infine, che il quadro normativo, anche di carattere emergenziale e straordinario, è in continua evoluzione e che, pertanto, le azioni concretamente poste in essere dagli iscritti dovranno tenere conto di tali sviluppi.

Per una facilità di lettura, le linee sono organizzate come FAQ, con l’obiettivo di dare risposte semplici alle diverse domande che si pongono al soggetto ospitante.

1 - A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER IDENTIFICARE LE PERSONE DA ACCOGLIERE

Coloro che intendono accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra possono rivolgersi alla Prefettura del proprio Comune o agli eventuali indirizzi indicati sui siti web della propria Regione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha anche realizzato una piattaforma online #OffroAiuto che consente a cittadini, aziende ed enti del Terzo Settore o del Privato Sociale di offrire

beni, servizi e alloggi per sostenere la popolazione ucraina.

Per offrire un contributo è sufficiente accedere a <https://offroaiuto-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it> selezionare la tipologia di offerta, compilare il modulo e confermare poi la propria offerta tramite cellulare.

Le offerte di beni, servizi e ospitalità saranno inviate alle strutture di coordinamento dell'emergenza, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e ai soggetti del Terzo Settore o del Privato Sociale impegnati nelle attività di accoglienza e sostegno alla popolazione. I titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea o coloro che sono in possesso della ricevuta della questura attestante l'avvenuta presentazione della domanda possono sottoscrivere la DID per comunicare al Centro per l'Impiego (CPI) lo status di disoccupazione e quindi iscriversi al CPI ed usufruire dei relativi servizi.

2 - CHE REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DEVE AVERE IL SOGGETTO OSPITATO

In base al DPCM del 28 marzo 2022 hanno diritto alla protezione temporanea i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 o un loro familiare, gli apolidi, rifugiati in Ucraina o titolari di un permesso di soggiorno permanente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

Coloro che rientrano nelle categorie che hanno diritto alla protezione temporanea possono presentare alla Questura del luogo di domicilio una domanda per un permesso di soggiorno per protezione temporanea. In Questura vengono prese le impronte digitali e vengono richiesti i dati personali, il passaporto o altri documenti di identità.

La questura rilascia al richiedente una ricevuta attestante la presentazione della domanda per ottenere il permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, viene anche rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale e che consentirà di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria. Con la ricevuta di presentazione della domanda di protezione temporanea è possibile già esercitare tutti i diritti connessi alla protezione temporanea, compreso l'accesso allo studio e al lavoro.

Per maggiori informazioni sull'accesso al mercato del lavoro vedi le faq del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su "Lavoro e protezione temporanea".

Il soggetto che si candida ad essere ospitato dovrà pertanto essere munito di:

- permesso di soggiorno per protezione temporanea o ricevuta della questura attestante la presentazione della relativa domanda;
- codice fiscale.

3 - DOVE MI POSSO RIVOLGERE PER AIUTARE IL SOGGETTO OSPITATO AD OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'Ufficio Immigrazione della Questura è competente per la valutazione, nonché per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Chi non ha i documenti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, deve contattare le autorità diplomatico-consolari ucraine, affinché confermino il possesso dei requisiti necessari (ad esempio, la nazionalità o residenza in Ucraina, il possesso di un permesso di soggiorno o il legame familiare con una determinata persona). Per maggiori informazioni si rimanda alla note dell'Ambasciata dell'Ucraina in Italia su passaporti e identificazione dei cittadini ucraini rese note con Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali <https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-dait-n23-del-10-marzo-2022>

4 - QUALI SONO LE MISURE REALIZZATE DAL GOVERNO ITALIANO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

L'emergenza umanitaria conseguente alla guerra in Ucraina, ha indotto il Governo nazionale ad adottare una serie di misure e interventi eccezionali e urgenti per fronteggiarla. Nello specifico, con riferimento all'accesso al mercato del lavoro sono stati finora adottati:

- L'articolo 34, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", che ha stabilito una deroga puntuale alla disciplina del **riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini**, consentendo ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 l'uso delle qualifiche professionali sanitarie. **Non sono, invece, attualmente presenti analoghe deroghe per l'esercizio di altre professioni, ivi compresa quella di architetto** (con ciò dovendosi ritenere implicitamente confermato, per le stesse, il persistente rinvio alla disciplina "ordinaria" in materia);
- **Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022**. Alla luce della decisione di esecuzione n. 2022/382 del Consiglio europeo, che ha preso atto dell'esistenza

di un giustificato e massiccio afflusso di sfollati dall'Ucraina, il decreto ha previsto, per gli stessi, l'istituto della **"protezione temporanea"** ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE. La protezione temporanea si riconosce alle persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio (incluso), intendendosi per tali:

- i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- gli apolidi e cittadini di Paesi terzi, diversi dall'Ucraina, che beneficiassero di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- i familiari delle persone di cui ai punti precedenti.

La protezione temporanea è accordata anche *«agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base del permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione d'origine»* (art. 1, comma 3, D.P.C.M. del 28 marzo 2022).

La **protezione temporanea** consente di ottenere un permesso di soggiorno di durata annuale, prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, per un ulteriore anno.

Con tale titolo è consentito:

- l'accesso all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale;
- **l'accesso al mercato del lavoro;**
- il diritto allo studio, ferme restando le condizioni di miglior favore previste dall'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; anche "TUI"), dell'articolo 21, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dell'articolo 14, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

In estrema sintesi, i provvedimenti attuali del Governo consentono l'ottenimento del permesso di soggiorno, consentono l'accesso al mercato del lavoro, non prevedono il riconoscimento della qualifica professionale di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.

05 - CHE MODALITÀ POSSO METTERE IN ATTO CON IL SOGGETTO OSPITATO IN CASO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Con il permesso di soggiorno per protezione temporanea o la ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda è possibile svolgere attività lavorativa **sia in forma subordinata che autonoma.**

L'ordinanza di Protezione civile 872/2022 menziona esplicitamente la possibilità di lavorare in forma autonoma.

Anche con la sola richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea, le persone provenienti dall'Ucraina possono aprire una partita IVA.

Caso di collaborazione con partita IVA

In caso di avvio di una collaborazione professionale con il soggetto ospitato con partita IVA, stipulando un contratto di prestazione d'opera: il lavoratore, dietro il pagamento di un corrispettivo, si impegna a realizzare un'opera o a prestare un servizio attraverso il suo lavoro, senza vincoli di subordinazione con il committente.

Le caratteristiche di un contratto con partita IVA sono dunque:

- l'assenza di vincoli d'orario;
- la libertà nella scelta delle modalità esecutive;
- la presenza di un risultato da raggiungere e di un compenso;
- l'assunzione del rischio economico da parte del lavoratore autonomo;
- l'unicità della prestazione e la sua saltuarietà.

È bene poi sottolineare che redigere in forma scritta il contratto di collaborazione professionale con partita IVA non è obbligatorio, ma consigliabile.

I **possibili codici ATECO** per l'apertura della partita IVA sono:

- 74.10.10 attività di design di moda e industriale;
- 74.10.21 attività dei disegnatori grafici di pagine WEB;
- 74.10.29 altre attività dei disegnatori grafici;
- 74.10.30 attività dei disegnatori tecnici;
- 74.10.90 altre attività di design.

Per ogni codice sopra citato, ci sono due vie da poter seguire: l'inquadramento come libero professionista o come ditta individuale.

Nel primo caso si tratta di lavoro intellettuale e di consulenza. La partita IVA si apre online tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate e comporta l'iscrizione alla gestione separata INPS. Nel secondo caso invece l'attività professionale viene svolta in modo artigianale (ad esempio la creazione di contenuti grafici, ecc.) e deve essere aperta tramite la Comunicazione unica d'impresa.

Tale Comunicazione è una pratica informatica che comprende l'iscrizione al Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS gestione artigiani/commercianti e INAIL. Questo inquadramento è sicuramente più oneroso per il professionista, che dovrà pagare dei contributi fissi INPS (circa 4.000 annuali), diritto annuale CCIAA e INAIL.

A prescindere dal codice Ateco, per lavorare in proprio è necessario quindi aprire una partita IVA e scegliere in che regime operare.

Il regime forfettario è riservato ai redditi sotto i 65.000 euro/anno: il lavoratore autonomo, in questo caso, non è assoggettato all'IVA, agli studi di settore e nemmeno alla tenuta dei registri contabili. Paga una imposta sostitutiva del 5% (normalmente sul 78% dell'imponibile lordo) per i primi cinque anni, e poi del 15% (normalmente sul 78% dell'imponibile lordo).

Il regime ordinario, invece, presenta le seguenti aliquote IRPEF:

- 23% per redditi fino a 15.000 euro;
- 25% per redditi tra 15.000 e 28.000 euro;
- 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.

Affinché si possa parlare di lavoro autonomo, per arginare il fenomeno delle false Partite IVA, l'ordinamento italiano prevede che:

- non vi sia un rapporto subordinato col committente;
- l'attività venga svolta prevalentemente in proprio e dietro compenso;
- il committente non coordini i lavori.

In ogni caso, prima dell'apertura della partita IVA e della scelta del regime fiscale, è necessario valutare, con un consulente fiscale, le scelte da operare, anche in considerazione dell'eventuale ridotto periodo di attività.

Caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

In assenza del riconoscimento del titolo professionale o in attesa di sostenere l'esame eventualmente previsto come misura compensativa, si può valutare se procedere all'assunzione mediante **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del lavoratore**, ove ne ricorrano le condizioni e senza l'esercizio delle attività proprie della qualifica professionale di architetto.

In linea generale, come è noto, il termine al contratto di lavoro subordinato può essere apposto *«solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria; b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51»* (art. 19, d.lgs. n. 81 del 2015).

Nell'apposizione del termine (fermi i limiti generali) deve tenersi conto che il D.P.C.M. del 28 marzo 2022 consente, al momento, di ottenere un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale, prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, per un ulteriore anno.

Il soggetto da assumere dovrà essere, dunque, munito di:

- permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi del D.P.C.M. del 28 marzo 2022 o ricevuta attestante la presentazione della domanda;
- codice fiscale

Il datore di lavoro – ove ricorrano le condizioni per l'apposizione del termine e fermi i divieti di cui all'articolo 20, del decreto legislativo n. 81 del 2015 – stipulerà un contratto disciplinato dagli artt. 19-29, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Recante *“Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45,*

comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144”), entro le 24 ore del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro (o altro soggetto abilitato) è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria tramite il servizio informatico di invio delle comunicazioni obbligatorie. Con la compilazione e l’invio del modello c.d. “UniLav” si soddisfano tutte le comunicazioni all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - <https://www.inps.it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-europea/moduli-di-comunicazione-il-modello-unilav>.

Il modello contiene anche le indicazioni sugli impegni del datore di lavoro ai sensi del TUI, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero per il caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero - <https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.html>.

Per il pagamento dello stipendio, ove il lavoratore non sia in possesso o non abbia più l’accesso al suo conto corrente, è possibile ipotizzare l’uso di una carta prepagata con IBAN, per gli accrediti di stipendio e per effettuare e ricevere bonifici.

Per maggiori informazioni sull’accesso al mercato del lavoro vedi le FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su “Lavoro e protezione temporanea”.

06 - CHE AZIONI DEVO METTERE IN ATTO IN CASO DI CESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI LOCALI E/O RISORSE STRUMENTALI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Ulteriore “azione di accoglienza” agli architetti ucraini potrebbe consistere nell’attribuzione di un **comodato d’uso gratuito** per l’utilizzo di un locale e delle risorse strumentali dello studio di architettura.

Il contratto di comodato è disciplinato dal codice civile, agli articoli 1803-1812, e si sostanzia nell’attribuzione del godimento di un bene, mobile o immobile, che una parte (comodante) fa nei confronti di un’altra (comodatario).

Elemento essenziale che caratterizza il comodato è la **gratuità della concessione del godimento** della cosa per un uso determinato. Dal contratto di comodato derivano specifici diritti e obblighi in capo alle parti. Anzitutto, è consentito al comodatario utilizzare la cosa per tutto il tempo determinato dal contratto. Nel caso in cui le parti non abbiano stabilito un termine finale per la restituzione della cosa, il comodato è da intendersi convenuto per il termine necessario a garantire al comodatario il pieno utilizzo della res commodata conformemente a quanto previsto dal contratto.

Va altresì specificato che, ove le parti non abbiano previsto un termine finale, il comodante avrà diritto alla restituzione della cosa a semplice richiesta.

Sorge in capo al comodatario l'obbligo di conservare e custodire la res commodata (art. 1804 c.c.): ciò implica che graveranno sul comodatario tutte le spese ordinarie finalizzate a garantire la conservazione della cosa; egli ha però diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa (art. 1808 c.c.). Inoltre, il comodatario ha l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 c.c.) o, in caso di urgente bisogno del comodante, quando questi ne faccia richiesta. È fatto divieto al comodatario di cedere la cosa oggetto del comodato a terzi (art. 1804 c.c.) La legge non prevede alcun obbligo di forma per il perfezionamento del contratto di comodato, ritenendosi sufficiente un comportamento concludente; tuttavia, **nei contratti ad uso professionale è preferibile stipulare il relativo contratto in forma scritta, al fine di evitare l'insorgere di possibili future controversie tra comodante e comodatario.**

Il contratto di comodato può avere ad oggetto il godimento di beni mobili o di beni immobili. Nel caso di beni immobili, le parti possono convenire che il comodatario si serva anche esclusivamente di alcuni ambienti per lo svolgimento di attività professionali.

Può essere oggetto di comodato una singola stanza all'interno di un immobile e le postazioni ivi presenti necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività professionale (ad esempio l'utilizzo di macchinari informatici, nonché la connessione a internet ovvero l'assistenza organizzativa a supporto delle attività professionali).

Nell'ambito di comodato d'uso gratuito di locali e/o di risorse dello studio professionale, sarebbe bene che il comodatario si obblighi, tramite apposita clausola contrattuale, a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi notizie, dati o fatti inerenti all'espletamento delle attività professionali da parte del comodante o, comunque, apprese dal comodatario in ragione della presenza nello studio professionale.

Si tratta di previsioni contrattuali che rispondono alle esigenze di tutela della privacy delle attività svolte dai professionisti, nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e, più nello specifico, la disciplina sulla titolarità del trattamento dei dati (v. artt. 24-31, Regolamento 2016/679/UE).

Resta ferma l'applicazione di tutte le norme e gli adempimenti in materia di privacy per gli studi professionali.

07 – QUALI ASPETTI ASSICURATIVI DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE

L'accesso allo studio professionale di un cittadino ucraino (o equiparato) in qualità di professionista o dipendente o comodatario impone una verifica delle coperture esistenti, per i casi in cui "l'ospite":

- a) si infortuni (con o senza responsabilità dello studio per cui opera);
- b) crei un danno a terzi (per evento accidentale o errore professionale).

Con riferimento al caso sub a), se le coperture non siano già garantite dalle polizze esistenti, si consiglia di valutare le seguenti soluzioni:

- stipulare una polizza infortuni avente come contraente lo studio e come assicurato l'ospite. Così facendo, in caso di infortunio, l'ospite verrebbe indennizzato a prescindere dall'eventuale responsabilità dello Studio. In una polizza di questo tipo è opportuno inserire la clausola RC del contraente, a tutela dello Studio;
- stipulare una polizza RCT avente come contraente lo studio, eventualmente estesa all'attività in cantiere, e precisando che i collaboratori dello studio sono considerati soggetti terzi. In questo caso, lo Studio sarebbe assicurato laddove l'ospite subisca un danno per responsabilità dello studio e debba essere indennizzato.

Con riferimento al caso sub b), si ritiene utile verificare che la polizza RC professionale dello Studio preveda l'inclusione tra gli assicurati dei professionisti o dei dipendenti che collaborano con lo studio.

08 – RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE PER LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO PER GLI UCRAINI

In attesa della procedura europea di riconoscimento del titolo di studi ucraino e in assenza di specifica deroga (come quella prevista, per i settori sanitari e socio-sanitari, dall'articolo 34 del decreto-legge n. 21 del 2022), per l'esercizio in Italia della professione da parte dei soggetti sfollati dall'Ucraina (Paese ancora non appartenente, come è noto, all'UE), è, allora, necessario seguire la procedura ordinaria per il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di architetto e delle professioni dell'area dell'architettura prevista per i Paesi extra UE.

La principale normativa di riferimento è la seguente:

- articolo 49, del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, contenente "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
- direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- direttiva n. 2006/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania") e successive modifiche e integrazioni.

Il Ministero competente per richiedere il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di architetto e delle professioni dell'area dell'architettura conseguito in paese Extra-UE è il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) [artt. 5, comma 1, lett. f) e 56, d.lgs. n.206 del 2007].

Di seguito il link a cui accedere per la modulistica da scaricare, compilare e presentare, unitamente alla documentazione indicata, ai competenti uffici specificati dal Ministero <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/professioni/libera-circolazione-dei-professionisti>.

Il Ministero può stabilire che il riconoscimento del titolo sia subordinato ad una misura compensativa, che consiste nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Il riconoscimento del titolo (con decreto ministeriale) è valido solo per il soggetto richiedente e una volta ottenuto è possibile iscriversi all'Ordine territoriale.

09 – LINK UTILI

Per assunzioni, Centri per l'Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altre info utili (anche in lingua ucraina)

<https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2487/Lavoro-e-protezione-temporanea-risposte-alle-domande-piu-frequenti>

Per il riconoscimento del titolo abilitante

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/professioni/libera-circolazione-dei-professionisti>

Per offerta di aiuto in genere alla popolazione ucraina

<https://offroaiuto-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it>

Per note dell'Ambasciata dell'Ucraina in Italia su passaporti e identificazione dei cittadini ucraini

<https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-dait-n23-del-10-marzo-2022>

Per assunzione lavorativa

<https://www.inps.it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-europea/moduli-di-comunicazione-il-modello-unilav>

ALLEGATO A

Facsimile contratto di collaborazione professionale con partita IVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge, fra le parti:
..... con sede in via
Codice Fiscale....., in persona del legale rappresentante delegato,
Sig. C.F., di seguito denominata
da una parte;

e

il Sig. (di seguito denominato "consulente"), nato a,
il, residente a, via, partita IVA.....
dall'altra parte;

PREMESSO CHE

- opera nel campo ed intende avvalersi del consulente e della sua esperienza professionale quale supporto per le attività di
- che il consulente ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con e dichiara:
 - di essere titolare di Partita IVA
 - di essere disponibile a svolgere l'incarico affidatogli in regime di autonomia senza alcun vincolo di subordinazione
- il presente accordo è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo professionale;
- per effetto della sottoscrizione del presente accordo le parti intendono disciplinare ogni rapporto tra loro intercorso o intercorrente.

SI CONVIENE E STIPULA

un contratto di collaborazione professionale alle seguenti condizioni:

1. Oggetto del contratto

Il consulente si impegna a prestare la Sua opera continuativa in favore di
In particolare la prestazione consisterà in

2. Qualificazione del contratto

Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale e che non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto.

3. Modalità di esecuzione della prestazione

Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli. Nello svolgimento della prestazione agirà in piena autonomia.

4. Luogo di lavoro

La prestazione potrà essere eseguita

5. Durata

L'accordo avrà validità dal al, con esclusione di tacito rinnovo.

6. Riservatezza

Il consulente garantisce che le informazioni di cui verrà a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento della prestazione.

Il consulente garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute.

7. Compenso e modalità di pagamento

Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto viene stabilito in

La fatturazione dei compensi e degli onorari maturati dal consulente sarà effettuata con periodicità

..... Il compenso sarà liquidato entro il e sarà accreditato sul c/c n., CAB, ABI, intestato al consulente medesimo presso l'agenzia

8. Spese

Le spese per l'esecuzione della prestazione sono a totale carico del consulente e nulla potrà essere richiesto ovvero potranno essere riaddebitate a fronte della necessaria documentazione di supporto.

9. Recesso

Le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare alla controparte a mezzo lettera raccomandata A.R o PEC (Posta Elettronica Certificata).

10. Controversie

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di

11. Spese di registrazione

Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in caso di registrazione sconterà l'imposta di registro in misura fissa a carico di chi ne richiede la registrazione.

12. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle norme contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile.

Il datore di lavoro, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, rimane in ogni caso sempre vincolato al rispetto e all'osservanza delle norme del vigente Codice Deontologico degli Architetti italiani.

Letto, approvato e sottoscritto a....., il

Per il Committente

Il Collaboratore

ALLEGATO B

Dichiarazione di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e seguenti modificazioni)

..... [Datore di lavoro], in persona del legale rappresentante Sig., nat.... a, il / /, con sede legale in, via, n., C.F. e partita IVA

e

..... [Lavoratore], nato a, il / /, residente in, via, n., C.F. permesso di soggiorno n. con scadenza il

PREMESSO CHE

- il datore di lavoro ha riscontrato nell'ambito della propria organizzazione una concreta e specifica esigenza di carattere oggettivo legata a(specificare la ragione) che legittima il ricorso al lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 ha previsto, per i cittadini ucraini, l'istituto della "protezione temporanea" ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE;
- l'ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 872, del 4 marzo scorso, ha previsto all'art. 7 (rubricato "Disposizioni in materia di Lavoro") la possibilità di procedere alle assunzioni di persone provenienti dall'Ucraina sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma, anche sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, Il tutto in deroga al sistema delle quote di ingresso programmate previste;

CONVENGONO

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Mansioni, inquadramento

Il Sig. [Lavoratore] è assunto da [Datore di lavoro] con assegnazione delle seguenti mansioni:, da intendersi comprensive delle mansioni connesse ed equivalenti con inquadramento nel livello del Ccnl

Il rapporto di lavoro è regolato dai Ccnl nel tempo vigenti anche per quanto attiene alla durata delle ferie, alla periodicità della retribuzione, alle cause di risoluzione del contratto di lavoro ed ai termini di preavviso di recesso.

3. Clausola di apposizione del termine e durata del contratto

Il presente contratto di lavoro subordinato è stipulato a termine sussistendo una ragione di carattere oggettivo legata a (specificare la ragione) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e seguenti modificazioni e avrà inizio il / / e terminerà il / / Alla scadenza del suddetto termine, il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente senza obbligo di comunicazione alcuna.

4. Patto di prova

L'assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di [n. di

giorni/settimane/mesi di calendario lavorativi] durante il quale ciascuna delle parti sarà libera di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.

5. Luogo e orario di lavoro

La sede di assunzione è Città/Comune/CAP – ma l’Azienda si riserva il diritto di affidare i compiti e mansioni anche fuori sede, ove sorgano comprovate necessità tecniche ed organizzative. L’orario di lavoro è di n. 40 ore settimanali ed è così distribuito: dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore Resta inteso che l’orario di lavoro potrà essere modificato per esigenze organizzative.

6. Durata delle ferie

Il Lavoratore avrà diritto ad un periodo di ferie retribuito pari a giorni annui [proporzionate al periodo lavorato].

7. Trattamento economico

Il trattamento economico è quello stabilito dal Ccnl richiamato al punto 2. In particolare, la retribuzione mensile lorda è così composta: specificare singolarmente gli elementi della retribuzione e il relativo ammontare. La retribuzione indicata sarà corrisposta per mensilità. Su tali competenze lorde e sui successivi aggiornamenti saranno operate le ritenute di legge

8. Regolamento disciplinare

Il Lavoratore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme relative alle infrazioni disciplinari, alle procedure di contestazione, alle sanzioni contenute nel Codice civile, nella legge n. 300/1970 e nel Ccnl richiamato al punto 2 del quale dichiara di prendere visione in estratto, unitamente alle norme disciplinari (e all’eventuale regolamento aziendale). Il Lavoratore si impegna ad attenersi alle disposizioni interne e agli usi adottati in Azienda (e all’eventuale regolamento aziendale). Gli usi aziendali si intenderanno conosciuti e accettati qualora il Lavoratore non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro lo scadere del periodo di prova.

9. Sicurezza sul lavoro

Il Datore di lavoro dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare la disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 (TU sulla sicurezza) e successive modificazioni. Il Lavoratore si impegna ad uniformarsi alle relative prescrizioni, alle misure adottate dall’Azienda a tutela della salute per il rischio da COVID-19 e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell’esercizio dell’attività lavorativa.

10. Registrazioni obbligatorie

Il Datore di lavoro consegna copia del modello della comunicazione obbligatoria di assunzione c.d. “UniLav” e dà atto che con l’assunzione il Lavoratore sarà iscritto nel Libro unico del lavoro tenuto ai sensi della legge n. 133/2008.

11. Privacy

Il Datore di lavoro dichiara che i dati relativi alla persona del Lavoratore e, se del caso, dei suoi famigliari saranno trattati ai sensi della normativa vigente ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro da intendersi in modo generale e con l’inclusione anche dei rapporti con enti previdenziali, assistenziali e con l’amministrazione finanziaria.

12. Riservatezza e obbligo di fedeltà

Con la stipulazione del presente contratto il Lavoratore si impegna a seguire le più rigorose norme di riservatezza circa dati e notizie di cui potrà venire a conoscenza in dipendenza, o anche solo in occasione, dell'esecuzione dell'attività lavorativa. Il Lavoratore si impegna ad utilizzare tali dati e notizie nei limiti dello scopo per cui sono conferiti. È fatto divieto al Lavoratore di utilizzare in qualsiasi modo o tempo, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o per interposta persona, le informazioni acquisite, sia durante il rapporto, sia successivamente. Durante il rapporto di lavoro è fatto divieto al Lavoratore di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il Datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c.

13. Estinzione del contratto di lavoro

Il presente contratto si estingue decorso il termine di cessazione di cui al punto 3 del presente accordo, senza necessità di comunicazione alcuna. Le parti potranno recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto solo per giusta causa, senza alcun preavviso. A titolo meramente esemplificativo, le parti si danno reciprocamente atto che rappresenta un'ipotesi di giusta causa, che preclude la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, lo svolgimento da parte del Lavoratore, direttamente o indirettamente, di attività in concorrenza con quella del Datore di lavoro ovvero la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al presente contratto.

14. Previdenza complementare e TFR

Ai fini della destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR), si allega l'informativa a norma dell'art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005 con relativa modulistica.

15. Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto, il presente rapporto sarà regolato dal Ccnl applicato e richiamato al punto 2 del presente accordo e dalle norme di legge in materia di lavoro e previdenza ad esso applicabili. Il datore di lavoro, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, rimane in ogni caso sempre vincolato al rispetto e all'osservanza delle norme del vigente Codice Deontologico degli Architetti italiani.

..... [Luogo, data]

[firma del Datore di lavoro]

[firma del Lavoratore]

ALLEGATO C

Contratto di comodato di immobile

Stipulato oggi,/...../....., in

TRA

L'Arch. (C.F.) con studio in..... (di seguito comodante)

e

l'Arch. cittadino Ucraino con studio in..... (di seguito comodatario),
ai sensi degli artt. 1803 e seg. del Codice Civile

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'Arch. concede la porzione dell'immobile di sua proprietà (ovvero da lui condotto in locazione), come da piantina allegata, sita in, adibita a Studio professionale, in comodato gratuito a, cittadino Ucraino, al quale è stata riconosciuta, in data/...../..... protezione temporanea e conseguentemente rilasciato permesso di soggiorno temporaneo fino al

2. I locali (o il locale) concessi in comodato devono essere esclusivamente destinati ad uso di temporaneo Studio professionale di architettura. La destinazione non può essere mutata. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del comodatario, ovvero nel caso l'Arch. Ucraino dovesse cessare la propria attività in Italia, il contratto si intenderà risolto di diritto, con immediata restituzione della porzione dell'immobile concessa in comodato;

3. La durata del presente contratto viene tra le parti stabilita per la durata della legittima permanenza dell'Arch. Ucraino, in Italia, e comunque non oltre la validità del suo permesso di soggiorno temporaneo. Il contratto non potrà anche essere tacitamente rinnovato, e per la sua decadenza non sarà necessaria disdetta, né preavviso. Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario ha l'obbligo di restituire la porzione dell'immobile oggetto del presente contratto. Tuttavia nell'ipotesi in cui sopravvenga una necessità urgente ed imprevista da parte del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata, anche in pendenza del termine convenuto. Il comodatario potrà restituire il bene anche prima della scadenza fissata nel presente articolo;

4. Al termine del rapporto di comodato, il comodatario si impegna a riconsegnare il bene al comodante nello stato in cui esso si trova adesso.

5. Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto e il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile;

6. Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante. L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario;

7. Il comodatario è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi per i danni causati per sua colpa, (e si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa);

8. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato;

9 - Le parti garantiscono che tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso del contratto di comodato saranno tenute strettamente riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente contratto sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto di comodato, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l'autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante

Il comodatario
